

IL MOD. 730/2013 PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI TRAMITE IL PROPRIO DATORE DI LAVORO ED I CAF

L'Agenzia delle Entrate, ha pubblicato nel proprio sito il provvedimento 15 gennaio 2013 che dispone l'approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2013 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 12 febbraio 2013 ha approvato l'integrazione della scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF relativa ai modelli 730-1 2013 e delle relative istruzioni, approvati con provvedimenti del 15 gennaio 2013 .

Con successivo Provvedimento del 4 marzo 2013 sono state approvate le modificazioni del modello 730/2013 e delle relative istruzioni.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 9 maggio 2013 n. 14/E, ha illustrato le novità del modello 730/2013 ed ha emanato le disposizioni riguardanti gli adempimenti dei datori di lavoro che prestano assistenza fiscale anche tramite CAF.

Tra le principali novità contenute nel modello 730/2013 relativo ai redditi dell'anno 2012 la proroga dell'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, modificando rispetto all'anno precedente l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito, relativo all'anno precedente nelle seguenti misure:

- importo massimo complessivo lordo detassabile di 2.500 euro;
- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nell'anno 2011 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva.

Sono state confermate le scadenze già previste nell'anno precedente per le operazioni derivanti dal mod. 730 da parte del datore di lavoro:

- i sostituti d'imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio; mentre gli enti che erogano le pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre;
- nel mese di novembre il datore di lavoro effettua la ritenuta delle imposte dovute per il secondo o unico acconto dell'IRPEF dell'anno in corso;
- i conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

IL CONGUAGLIO DEL DATORE DI LAVORO

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate con le retribuzioni di **competenza del mese di luglio**, rimborsando i crediti o trattenendo le maggiori imposte dovute, comprensive delle prime rate di acconto per l'anno in corso.

Aderente a:

Conguaglio a credito del lavoratore

Le somme eventualmente risultanti a credito (dal mod. 730-3 in caso di assistenza prestata dal datore di lavoro o dal mod. 730-4 in caso di assistenza prestata dal CAF o dal professionista abilitato) sono rimborsate dal sostituto mediante riduzione delle ritenute di competenza del mese di luglio.

La circolare 9 maggio 2013 n. 14/E precisa che, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'IRPEF effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

Se anche quest'ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2013; di tale evenienza il sostituto ne deve dare notizia al dipendente contestualmente all'erogazione della prima rata di rimborso.

Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d'imposta deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nel modello CUD. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

Conguaglio a debito del lavoratore

Il sostituto d'imposta con le retribuzioni di competenza del mese di luglio trattiene le somme risultanti a debito dal mod. 730-3 o dal mod. 730-4.

Qualora la retribuzione di **competenza del mese di luglio risulti insufficiente** per trattenere l'intero importo dovuto, il sostituto d'imposta applicherà l'interesse dello **0,40% mensile** previsto in caso di incapienza, effettuando il conguaglio della retribuzione erogata nel mese successivo, e in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2013.

Qualora il lavoratore scelga di **rateizzare i versamenti**, a titolo di saldo e dell'eventuale prima rata di acconto, le rate sono state fissate fino a un numero massimo di 5 e maggiorate degli interessi pari allo **0,33% mensile**.

La scelta del versamento rateale ed il relativo numero risulterà, se l'assistenza fiscale è prestata direttamente dall'azienda, dall'indicazione del contribuente nella casella 7 della riga F6 del mod. 730, mentre, se prestata tramite CAF o professionista abilitato, dal mod. 730 - 4. L'importo delle singole rate ed il relativo interesse pari allo 0,33% mensile, deve essere calcolato dal datore di lavoro che effettua il conguaglio anche quando l'assistenza fiscale è prestata tramite CAF o professionista abilitato.

Se il conguaglio non può iniziare nel mese di luglio, il sostituto d'imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente fermo restando che per l'ultima rata deve essere considerato il mese di novembre.

Qualora la retribuzione risulti insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta, effettuando il conguaglio, applicherà, oltre all'interesse dello 0,33% mensile per il versamento rateale, anche l'interesse dello 0,40% mensile previsto in caso di incapienza.

La rateizzazione si deve concludere entro il mese di novembre.

Non è possibile chiedere la rateazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF.

Qualora invece il lavoratore ritenga di non volere effettuare il secondo o unico acconto dell'IRPEF e/o cedolare secca, o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel mod. 730-3, deve comunicarlo al datore di lavoro entro il 30 settembre.

Il datore di lavoro trattiene dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre, l'importo dell'unica o seconda rata di acconto per l'Irpef e per la cedolare secca. Se lo stipendio è insufficiente, l'importo residuo maggiorato dell'interesse dello 0,40%, mensile, è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.

Qualora prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto o aspettativa senza retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua il conguaglio a debito e comunica gli importi che gli interessati versano direttamente. I lavoratori che si trovano in momentanea assenza di retribuzione (ad es. aspettativa) possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

Flusso telematico dei modelli 730-4

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 22 febbraio 2013, ha approvato il modello e le istruzioni della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati dei modelli 730-4 relativi ai conguagli dei dipendenti che presenteranno la dichiarazione 730/2013.

La comunicazione non deve essere invece presentata dai sostituti che hanno già comunicato l'indirizzo telematico nel 2011 o nel 2012 e non devono modificare i dati. La comunicazione deve essere inviata al verificarsi della variazione di uno qualunque dei dati già trasmessi con l'ultima comunicazione inoltrata a partire dall'anno 2011.

La circolare 9 maggio 2013 n. 14/E precisa che i CAF e i professionisti abilitati sono tenuti alla consegna dei mod. 730-4 per le vie ordinarie quando:

- l'Agenzia comunica nella ricevuta l'impossibilità di consegnare telematicamente il risultato contabile al sostituto;
- vengono restituiti al soggetto che ha prestato l'assistenza da un sostituto che non è tenuto all'effettuazione del conguaglio, poiché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente.

I sostituti d'imposta devono restituire immediatamente ai CAF o ai professionisti abilitati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli.

Il modello 730 è consultabile nel sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ef8362004e36f05489a599c28f4a2606/730_2013_modelli_v2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ef8362004e36f05489a599c28f4a2606 .

Le relative istruzioni all'indirizzo :

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/be1690804e36f06c89b399c28f4a2606/730_2013_istruzioni_v2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=be1690804e36f06c89b399c28f4a2606

Si allega la circolare dell'Agenzia delle Entrate 9 maggio 2013 n. 14/E.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 20 maggio 2013